

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

PRINCIPI PER LA DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI IN CONCORSI DI ARCHITETTURA

Vista la delibera del CNAPPC n. 143 del 25-26 febbraio 1998;

Preso atto di quanto disposto dal Codice appalti in materia di Commissioni giudicatrici, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'art. 84, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 19.11.2007, il CNAPPC assume le seguenti direttive:

- 1) Il Consiglio nomina al suo interno, con cadenza annuale, una Commissione Giurie Concorsi composta, a titolo sperimentale, da tre componenti per la durata di due anni; i componenti sono rieleggibili. Non possono far parte della Commissione i Consiglieri che prevedono di partecipare a Concorsi nel periodo temporale di ufficio della Commissione. Il Consigliere responsabile del Dipartimento LLPP e Concorsi fa parte di diritto della Commissione;
- 2) Il Consiglio procede alla designazione di giurati, laddove richiesto dall'Ente banditore o dall'Ordine provinciale, sulla base di una proposta motivata fornita dalla Commissione Giurie Concorsi;
- 3) L'Ufficio Concorsi del CNAPPC, appena iniziata l'istruttoria, informa tempestivamente via mail tutti i Consiglieri dell'esame avviato di concorsi e, nel caso, di altre forme di appalto di servizi;
- 4) Il Consigliere, avendo preventivamente informato la Commissione, si astiene dal partecipare alla parte di riunione del Consiglio nella quale si svolgono gli atti di designazione di giurati per procedure concorsuali alle quali egli intende concorrere. Tale astensione si applica anche quando il Consigliere é concorrente, nel caso di società ed associazioni professionali, allorché ricopra il ruolo di socio o amministratore;
- 5) Tutti i Consiglieri, salvo il caso precedente, sono designabili dal Consiglio in qualità di giurati per procedure concorsuali o per altre forme di appalto di servizi;

- 6) Il Consiglio si astiene dalla designazione di un Consigliere, in qualità di giurato, se alla procedura concorsuale intende partecipare un altro Consigliere.
Similmente, ciascun Consigliere si astiene dal partecipare a quei Concorsi per i quali il Consiglio, con preventiva informazione, ravvede l'opportunità di segnalare un Consigliere.
L'astensione dal partecipare a Concorsi è per tutti i Consiglieri d'obbligo allorché si determina la mancanza di numero legale alla medesima parte di riunione del Consiglio;
- 7) Il Consiglio costituisce un Elenco di professionisti segnalati dagli Ordini provinciali per le designazioni nelle giurie dei concorsi. Tale Elenco é composto da iscritti che hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare a giurie su designazione del CNAPPC, oltre che fornito il curriculum sintetico allegato. Il Consiglio si riserva la facoltà di indicare, motivando, altri soggetti non inseriti nell'elenco;
- 8) La Commissione Giurie Concorsi, con il supporto delle direttive e delle modalità disposte dal Consiglio, per ciascuna procedura forma la proposta da sottoporre all'esame del Consiglio stesso sulla base dell'Elenco, di cui al punto precedente, tenuto dall'Ufficio Concorsi;
- 9) La Commissione Giurie Concorsi determina la propria proposta secondo i seguenti criteri:
- a) applicando in via prioritaria il criterio della specifica competenza, relazionando quindi le caratteristiche curriculari all'oggetto e alle specificità della singola procedura;
 - b) applicando il criterio della extraterritorialità regionale tra designato e luogo ove si svolge la procedura, con riferimento a tutto il territorio nazionale;
 - c) applicando il criterio della rotazione, tra i soggetti e la loro provenienza regionale compatibilmente con i criteri precedenti.

Formazione di un apposito Elenco

Si ritiene che una corretta designazione di componenti di commissioni giudicatrici possa realizzarsi in particolare attraverso la formazione di un apposito elenco di professionisti interessati, da concretizzare mediante il diretto coinvolgimento degli Ordini provinciali.

Dai principi sopra riportati deriva la necessità di acquisire a priori alcune essenziali informazioni quali ad esempio: l'anzianità di iscrizione all'albo, le specifiche esperienze professionali, le attività prestate presso enti pubblici ritenute incompatibili, ecc.

A tale scopo il CNAPPC predispose un apposito schema di curriculum sintetico, allegato alla presente delibera, in base al quale poter desumere esclusivamente le informazioni ritenute indispensabili all'attività di designazione.

Le incompatibilità sono definite dal Codice LLPP (vedi art. 51 CPC) e dal suo Regolamento di attuazione.

Per la formazione dell'Elenco il CNAPPC, in base ai criteri sopra elencati, inviterà gli Ordini ad indicare sino a 15 nominativi di iscritti scelti dai singoli Consigli degli Ordini.